



Banco Desio

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI**

28 APRILE 2006– 1[^] CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente Agostino GAVAZZI *

Vice Presidente Guido POZZOLI *

Amministratore Delegato Nereo DACCI *

Consiglieri Luigi GAVAZZI
Paolo GAVAZZI
Luigi GUATRI
Stefano LADO *
Gerolamo PELLICANO'
Vincenzo SOZZANI *

* *Membri del Comitato Esecutivo*

COLLEGIO SINDACALE

Presidente Eugenio MASCHERONI

Sindaci Effettivi Rodolfo ANGHILERI
Marco PIAZZA

Sindaci Supplenti Giovanni CUCCHIANI
Clemente DOMENICI
Rizziero GARATTINI

DIRETTORE GENERALE

Alberto MOCCHI

AVVISO DI CONVOCAZIONE
(pubblicato in G.U. n. 73 del 28 marzo 2006)

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.

Sede sociale in Desio – Via Rovagnati, 1
Capitale Sociale Euro 67.705.040/00 = i.v.
Registro Imprese Milano – 1775/Monza
C.F. 01181770155
Capogruppo del GRUPPO BANCO DESIO
Iscritta all'Albo dei Gruppo Bancari

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la sede sociale, in Desio Via Rovagnati 1, **per il giorno 28 aprile 2006, ore 11.00, in prima convocazione** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2006, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Straordinaria

1. Proposta di modificazione o integrazione degli artt. 2, 10, 11, 19, 20, 21, 24, 25 e 31 dello statuto sociale; deliberazioni conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2005, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale; deliberazioni conseguenti.
2. Incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 155 e ss. del D.Lgs. n. 58/1998; deliberazioni conseguenti.
3. Attribuzione dei compensi agli amministratori per gli esercizi 2006-2007, subordinatamente all'efficacia delle modifiche statutarie di cui alla parte straordinaria.
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile; deliberazioni conseguenti.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e della normativa vigente, sono legittimati ad intervenire in Assemblea, in proprio o per delega, gli Azionisti cui spetta il diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla Società, dai rispettivi intermediari autorizzati, la prescritta Comunicazione almeno due giorni non festivi prima della data dell'Assemblea.

Per l'intervento mediante rappresentante delegato si applicano le norme di legge, senza deroghe o limitazioni statutarie.

Al fine di agevolare le operazioni di accertamento della legittimazione all'intervento in proprio o per delega, si raccomanda di esibire copia della suddetta Comunicazione, unitamente alla documentazione eventualmente necessaria per attestare i poteri rappresentativi spettanti.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà resa pubblica mediante deposito presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. con i modi e nei termini prescritti, con facoltà degli Azionisti di ottenerne copia.

Desio 21 marzo 2006

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Ing. Agostino Gavazzi

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**Proposta di modifica o integrazione degli articoli 2, 10, 11, 19, 20, 21, 24, 25 e 31 dello Statuto Sociale;
deliberazioni conseguenti.**

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato un progetto di modifica/integrazione di alcuni articoli dello Statuto Sociale, che riguarda, in particolare, due gruppi di tematiche:

- sistema delle deleghe: si propongono integrazioni agli artt. 19, 24 e 25, concernenti le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale, nonché in materia di rappresentanza sociale;
- compensi agli Amministratori: si propongono modifiche agli artt. 21 e 31, inerenti la determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai consiglieri investiti di particolari cariche.

Con l'occasione, il Consiglio ha inoltre deliberato di proporre all'Assemblea altre marginali integrazioni di adeguamento a disposizioni normative ovvero motivate da esigenze di carattere operativo (artt. 2, 10, 11, 20).

Le proposte, dettagliate nel seguente schema comparativo, sono state preventivamente trasmesse alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni di vigilanza; *si evidenzia che l'art. 25 in materia di Rappresentanza Sociale, recepisce già le osservazioni formulate dalla Vigilanza all'analogo articolo dello statuto delle banche controllate già approvato dalle rispettive assemblee. Le ulteriori eventuali osservazioni della Banca d'Italia saranno recepite in tempo utile per integrare le proposte all'Assemblea.*

Una volta deliberate dall'Assemblea, le modificazioni statutarie sono inoltre soggette al provvedimento di accertamento della stessa Banca d'Italia (ai sensi dell'art. 56 del T.U.B.), da rilasciarsi nei 60 giorni successivi all'invio del verbale all'Organo di Vigilanza ed al quale è subordinata l'iscrizione delle delibere nel registro delle imprese, quindi la loro efficacia a tutti gli effetti di legge.

Infine, per comodità di lettura si riporta il testo della bozza delle deliberazioni proposte.

| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO |
|--|---|
| <p>Art. 2 - Oggetto sociale La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può svolgere, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e di investimento consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, munendosi, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni.</p> <p>La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.</p> <p>La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario "Banco di Desio e della Brianza" (o, in breve, "Gruppo Banco Desio") ai sensi dell'art. 61, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.</p> | <p>Art. 2 - Oggetto sociale La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può svolgere, <i>anche tramite società controllate</i>, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e di investimento consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, munendosi, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni.</p> <p><i>Nell'ambito delle operazioni strumentali e connesse all'oggetto sociale, la società può, tra l'altro, procedere all'acquisto, vendita, permuta, usufrutto, locazione, concessione in uso, sfruttamento ed utilizzo di beni mobili ed immobili di ogni specie, compresi quelli soggetti ad iscrizione in pubblici registri.</i></p> <p>La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.</p> <p>La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario "Banco di Desio e della Brianza" (o, in breve, "Gruppo Banco Desio") ai sensi dell'art. 61, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.</p> |

Vengono proposte due marginali integrazioni nell'oggetto sociale: la prima per precisare che le attività bancarie, nonché strumentali e connesse, possono essere esercitate anche per il tramite di società controllate, ancorché svolte dalla banca Capogruppo; la seconda integrazione è funzionale ad esigenze operative correlate al ritiro ed eventuale utilizzo di beni già oggetto di contratti di locazione finanziaria.

| | |
|--|---|
| <p>Art. 10 - Intervento e rappresentanza in Assemblea L'intervento e la rappresentanza dei soci nelle Assemblee sono regolati dalle norme di legge e dal presente statuto. Possono intervenire in assemblea gli azionisti legittimati in base alla legge, che abbiano vincolato le azioni, con le modalità previste dalla normativa vigente, presso gli intermediari indicati nell'avviso di convocazione, almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Ogni azione ha diritto a un voto.</p> | <p>Art. 10 - Intervento e rappresentanza in Assemblea L'intervento e la rappresentanza dei soci nelle Assemblee sono regolati dalle norme di legge e dal presente statuto. Possono intervenire in assemblea gli azionisti legittimati in base alla legge, che abbiano vincolato le azioni, con le modalità previste dalla normativa vigente, presso gli intermediari indicati nell'avviso di convocazione, almeno due giorni <i>non festivi</i> prima di quello fissato per l'Assemblea. Ogni azione ha diritto a un voto.</p> |
|--|---|

Art. 11 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età, o in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano tra i presenti, ovvero, in caso di assenza o impedimento di tutti gli Amministratori, dalla persona nominata dall'Assemblea.

Nelle ipotesi di nomina del Presidente da parte dell'Assemblea, la presidenza sarà temporaneamente assunta, anche ai fini dell'accertamento della regolare costituzione dell'adunanza, dal Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di assenza o impedimento, dal Sindaco Effettivo più anziano di età tra quelli presenti e la delibera di nomina sarà assunta a maggioranza di voti.

Al Presidente dell'Assemblea spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Il Presidente dell'Assemblea nominerà un segretario, anche non socio e, se lo riterrà opportuno, due scrutatori, scegliendoli fra gli azionisti ed i Sindaci.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci. Il Presidente potrà, a sua discrezione, far redigere da un Notaio anche il verbale dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 11 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età, o in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano tra i presenti, ovvero, in caso di assenza o impedimento di tutti gli Amministratori, dalla persona nominata dall'Assemblea.

Nelle ipotesi di nomina del Presidente da parte dell'Assemblea, la presidenza sarà temporaneamente assunta, anche ai fini dell'accertamento della regolare costituzione dell'adunanza, dal Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di assenza o impedimento, dal Sindaco Effettivo più anziano di età tra quelli presenti e la delibera di nomina sarà assunta a maggioranza di voti.

Al Presidente dell'Assemblea spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea a maggioranza di voti e, se ritenuto opportuno, è assistito da due scrutatori nominati nello stesso modo, prescelti fra gli azionisti ed i Sindaci.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci. Il Presidente potrà, a sua discrezione, far redigere da un Notaio anche il verbale dell'Assemblea Ordinaria.

L'art. 10 presenta l'adeguamento all'art. 2370.3 c.c., come ulteriormente integrato dopo l'adeguamento dello statuto alla riforma societaria. Nell'art. 11 si propone la riformulazione dei criteri per la nomina del Segretario dell'Assemblea e di eventuali scrutatori, al fine di escludere possibili eccezioni di legittimità, fermo restando che di prassi anche la verbalizzazione delle Assemblee Ordinarie viene affidata ad un Notaio.

Art. 19 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, eccettuate soltanto quelle facoltà che la legge riserva esclusivamente all'assemblea dei Soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate

Art. 19 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, eccettuate soltanto quelle facoltà che la legge riserva esclusivamente all'assemblea dei Soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate

all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione di indirizzi che incidono sulla gestione generale degli affari dell'azienda;
- l'emanazione e la modifica dei regolamenti interni;

- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze o rappresentanze;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili, diversi da quelli concessi in locazione finanziaria dal Banco nell'esercizio della propria attività istituzionale;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del gruppo bancario;

- la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento delle Società del Gruppo bancario e delle altre società controllate, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- la nomina del Direttore Generale, di Vice Direttori Generali, di Dirigenti; la determinazione di poteri e attribuzioni agli stessi ed ai Quadri Direttivi;
- l'eventuale istituzione, nomina e disciplina di comitati con funzioni propositive, consultive, di vigilanza e/o di coordinamento.

Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la competenza, non delegabile ad altri Organi ai sensi del successivo art. 22, ma che potrà comunque essere rimessa all'Assemblea, sulle seguenti eventuali deliberazioni:

- la fusione per incorporazione di società possedute interamente o almeno al 90%;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a norme imperative di legge;
- il trasferimento della sede della società nell'ambito del territorio nazionale.

all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione di indirizzi che incidono sulla gestione generale degli affari dell'azienda *e del Gruppo*;
- l'emanazione e la modifica dei regolamenti interni, *ad eccezione delle modifiche di mero adeguamento a disposizioni della normativa vigente o a delibere assembleari o consiliari già assunte ed efficaci*;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze o rappresentanze;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili, diversi da quelli concessi in locazione finanziaria dal Banco nell'esercizio della propria attività istituzionale;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del gruppo bancario, *o comunque l'assunzione o cessione di partecipazioni di controllo, di collegamento, o che comportino il superamento di soglie autorizzative secondo le disposizioni applicabili*;
- la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento delle Società del Gruppo bancario e delle altre società controllate, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- la nomina del Direttore Generale, di Vice Direttori Generali, di Dirigenti; la determinazione di poteri e attribuzioni agli stessi ed ai Quadri Direttivi;
- l'eventuale istituzione, nomina e disciplina di comitati con funzioni propositive, consultive, di vigilanza e/o di coordinamento.

Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la competenza, non delegabile ad altri Organi ai sensi del successivo art. 22, ma che potrà comunque essere rimessa all'Assemblea, sulle seguenti eventuali deliberazioni:

- la fusione per incorporazione di società possedute interamente o almeno al 90%;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a norme imperative di legge;
- il trasferimento della sede della società nell'ambito del territorio nazionale.

In materia di acquisto o cessione di partecipazioni, il Consiglio ha la facoltà di delegare, fissandone limiti, condizioni e modalità, la compravendita di azioni di società controllate quotate in mercati regolamentati, sempre che tale operatività avvenga: a) nel rispetto delle norme vigenti in materia di emittenti,

intermediari e mercati; b) al di sotto delle soglie autorizzative in materia di assetti partecipativi.

Si propongono alcune integrazioni nelle attribuzioni non delegabili del CdA per fugare eventuali dubbi interpretativi. Pertanto, le modifiche ai regolamenti interni che rivengono da testuali adeguamenti a norme di legge o regolamentari ovvero da delibere assembleari o consiliari già validamente assunte potranno essere delegate dal CdA.

Per quanto concerne le partecipazioni, si precisa che le competenze esclusive del Consiglio riguardano le operazioni che comportano variazioni del Gruppo bancario in senso stretto, ma anche partecipazioni di controllo o collegamento in senso civilistico, o che comportano variazioni in aumento o diminuzione di soglie che richiedono specifici obblighi autorizzativi secondo le disposizioni applicabili nei singoli casi (ad esempio, attualmente il 5% e le altre percentuali stabilite per partecipazioni in banche, Sgr, Sim, imprese di assicurazione, ecc.). Per esigenze operative suggerite dalla quotazione della controllata Anima Sgr pa, ad esempio a fini del sostegno della liquidità del titolo, si rende opportuno prescrivere che siano delegabili le operazioni su azioni di società controllate quotate in mercati regolamentati, sempreché non comportino variazioni rilevanti secondo la precedente disposizione.

Art. 20 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si radunerà, nella sede sociale o altrove, almeno una volta ogni due mesi, nonché ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o due membri del Collegio Sindacale.

Le convocazioni saranno effettuate mediante avviso scritto inoltrato ai Consiglieri e ai Sindaci per corrispondenza, a mani, tramite telefax, posta elettronica o telegramma, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, salvo i casi d'urgenza per i quali l'avviso sarà inoltrato almeno un giorno prima, tramite telefax, posta elettronica o telegramma.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconferenze o teleconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il

Art. 20 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si radunerà, nella sede sociale o altrove, almeno una volta ogni due mesi, nonché ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o due membri del Collegio Sindacale.

Le convocazioni saranno effettuate mediante avviso scritto inoltrato ai Consiglieri e ai Sindaci per corrispondenza, a mani, tramite telefax, posta elettronica o telegramma, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, salvo i casi d'urgenza per i quali l'avviso sarà inoltrato almeno un giorno prima, tramite telefax, posta elettronica o telegramma. *Nel caso in cui il quinto giorno precedente la data fissata per la seduta coincida con un giorno non lavorativo, l'avviso potrà essere inviato non oltre il primo giorno lavorativo successivo.*

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconferenze o teleconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il

Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.
Per la validità delle adunanze si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza assoluta di voti dei votanti, salvo i casi in cui la legge richieda maggioranze più elevate; nel numero dei votanti non si computano gli astenuti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Alle riunioni di Consiglio partecipa il Direttore Generale.
A richiesta del Consiglio, possono intervenire alle riunioni, con funzioni consultive, Dirigenti e Quadri Direttivi della società, nonché consulenti esterni.
I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione saranno firmati da chi ha presieduto il Consiglio e dal Segretario.
Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro dei verbali del Consiglio fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, se firmati da chi ha presieduto il Consiglio, ovvero da un amministratore munito di poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 25, o dal Direttore Generale, o dal Segretario.

Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.
Per la validità delle adunanze si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza assoluta di voti dei votanti, salvo i casi in cui la legge richieda maggioranze più elevate; nel numero dei votanti non si computano gli astenuti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Alle riunioni di Consiglio partecipa il Direttore Generale.
A richiesta del Consiglio, possono intervenire alle riunioni, con funzioni consultive, Dirigenti e Quadri Direttivi della società, nonché consulenti esterni.
I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione saranno firmati da chi ha presieduto il Consiglio e dal Segretario.
Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro dei verbali del Consiglio fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, se firmati da chi ha presieduto il Consiglio, ovvero da un amministratore munito di poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 25, o dal Direttore Generale, o dal Segretario.

Per esigenze operative, si propone una precisazione nel termine di convocazione del Consiglio.

Art. 21 - Compensi agli Amministratori

Ai membri del Consiglio, oltre alla quota di utili stabilita dall'art. 31 del presente statuto, ed ai membri del Comitato Esecutivo, spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonché la corresponsione di medaglie di presenza, il cui importo sarà determinato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 21 - Compensi agli Amministratori

Ai membri del Consiglio, ~~oltre alla quota di utili stabilita dall'art. 31 del presente statuto,~~ ed ai membri del Comitato Esecutivo, spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonché la corresponsione di medaglie di presenza, il cui importo sarà determinato dall'Assemblea dei Soci.

All'Assemblea compete inoltre la determinazione di un compenso complessivo che il Consiglio ripartirà, secondo le proporzioni dallo stesso stabilite, tra gli amministratori diversi dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti e dall'Amministratore Delegato.

I compensi del Presidente, del o dei Vice Presidenti e dell'Amministratore Delegato, nonché gli eventuali compensi aggiuntivi a favore di altri amministratori con deleghe operative, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Si propone la ridefinizione dei criteri per la determinazione dei compensi agli Amministratori, eliminando la quota del 10% sull'utile netto di cui all'art. 31 ed inserendo una clausola conforme all'art. 2389 c.c., che consenta una maggiore elasticità all'Assemblea e al Consiglio, per quanto di rispettiva competenza in materia. Resta fermo che i suddetti compensi, ed in particolare quello dell'Amministratore Delegato (anche in conformità ai principi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate), potranno essere in parte parametrati al raggiungimento di determinati obiettivi o all'incremento dei risultati economici.

* * *

Art. 24 - Direttore Generale

Il Direttore Generale sovrintende alla gestione aziendale; egli è preposto all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed alla gestione degli affari correnti e del personale.

In caso di assenza o di impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale o, qualora siano stati nominati più Vice Direttori Generali, da quello designato dal Consiglio.

Art. 24 – Amministratore Delegato e Direttore Generale

Le specifiche competenze dell'Amministratore Delegato, se nominato, e del Direttore Generale, in materia - tra l'altro - di gestione della banca, di coordinamento di gruppo e relazioni con gli investitori, sono definite, distintamente per ciascuna delle due figure, dal Consiglio di Amministrazione. La relativa disciplina è contenuta, in via generale, nel "Regolamento Interno degli Organi Aziendali e di Gruppo" approvato dal Consiglio medesimo.

Il Direttore Generale è preposto all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture aziendali, alla conduzione degli affari correnti ed alla gestione del personale, secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato, ai quali il Direttore Generale risponde.

In caso di assenza o di impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale o, qualora siano stati nominati più Vice Direttori Generali, da quello designato dal Consiglio.

Le modifiche proposte nell'art. 24 sono mirate ad una maggiore chiarezza nella distribuzione delle competenze tra i diversi organi, nella fattispecie l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, raccomandata anche dalla Banca d'Italia. La clausola statutaria fissa i criteri generali cui il Consiglio deve attenersi nel deliberare il conferimento delle deleghe e delle attribuzioni ai due Organi, stabilendo che le stesse siano formalizzate anche in apposito Regolamento Interno.

* * *

Art. 25 – Poteri di Rappresentanza

La rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spetta, in via disgiunta, al Presidente e, se nominati, al o ai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.

Art. 25 – Poteri di Rappresentanza e decisioni del Presidente

La rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spetta, in via disgiunta, al Presidente e, se nominati, al o ai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare a Dipendenti del Banco, in ragione delle loro funzioni aziendali, poteri di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri determinati poteri di rappresentanza della società, nonché delegare la firma sociale ad uno o più dei suoi membri per determinati atti e singoli affari.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare a Dipendenti del Banco, in ragione delle loro funzioni aziendali, *nonché a soggetti esterni alla società*, poteri di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente, per motivazioni di particolare urgenza, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, con esclusione delle attribuzioni rimesse dalla legge e dal presente statuto alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

Delle eventuali decisioni assunte dovrà essere data tempestiva informativa al Consiglio alla prima riunione utile.

Con le integrazioni proposte si formalizza, per esigenze operative, la possibilità da parte del CdA di attribuire anche ad altri amministratori poteri di rappresentanza della società e la rappresentanza "speciale" per singoli atti, nonché di conferire procure anche a soggetti diversi dai dipendenti della società (ad esempio consulenti o collaboratori non dipendenti, dipendenti di società del gruppo ecc.).

Anche la facoltà di assumere decisioni di competenza del CdA o del CE, attribuita al Presidente in casi di particolare urgenza, risponde ad esigenze operative, pur trattandosi di casi teorici ed eccezionali che, ove si verificano, richiedono comunque la "ratifica" del CdA.

* * *

Art. 31 - Utile d'esercizio

L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio, dedotta la quota del 10% spettante alla riserva legale, nonché un ulteriore 10% da destinare a riserva statutaria, viene ripartito come segue:

- a) il 10% al Consiglio di Amministrazione, da ripartirsi fra i suoi membri come il Consiglio stesso stabilirà;
- b) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo privilegiato mai inferiore al 7% del loro valore nominale unitario; qualora l'utile disponibile di un esercizio sociale non consenta, in tutto o in parte, la distribuzione del dividendo privilegiato nella misura anzidetta, l'ammontare complessivamente non distribuito sarà computato in aumento del dividendo privilegiato posto in pagamento nei quattro esercizi successivi, intendendosi l'ammontare complessivo non distribuito da ripartire fra tutte le azioni di

Art. 31 - Utile d'esercizio

L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio, dedotta la quota del 10% spettante alla riserva legale, *nonché un'ulteriore quota non inferiore al 10%*, da destinare a riserva statutaria, viene ripartito come segue:

- ~~e) il 10% al Consiglio di Amministrazione, da ripartirsi fra i suoi membri come il Consiglio stesso stabilirà;~~
- a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo privilegiato mai inferiore al 7% del loro valore nominale unitario; qualora l'utile disponibile di un esercizio sociale non consenta, in tutto o in parte, la distribuzione del dividendo privilegiato nella misura anzidetta, l'ammontare complessivamente non distribuito sarà computato in aumento del dividendo privilegiato posto in pagamento nei quattro esercizi successivi, intendendosi l'ammontare complessivo non distribuito da ripartire fra tutte le azioni di

| | |
|---|---|
| <p>risparmio non convertibili in circolazione all'epoca della messa in pagamento dei dividendi inerenti ciascuno dei quattro esercizi successivi, fermo restando il principio che il conguaglio abbia luogo in sede di riparto degli utili dell'esercizio immediatamente successivo, nei limiti dell'eccedenza riscontrabile dopo aver distribuito il dividendo privilegiato relativo a tale esercizio e così via fino all'esaurimento del credito nell'arco del quadriennio, trascorso il quale il diritto al conguaglio verrà meno per l'ammontare non corrisposto; ove nel quadriennio insorgano ulteriori crediti per la medesima causale, ciascun credito sarà soddisfatto secondo la cronologia dell'insorgenza;</p> <p>c) gli utili che residuano dopo aver soddisfatto le spettanze delle azioni di risparmio di cui sub b), ove l'assemblea ne deliberi la distribuzione, saranno ripartiti fra tutte le azioni costituenti il capitale sociale, in modo tale che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo unitario che, tenuto conto anche di quanto previsto sub b), sia complessivamente superiore del 20% rispetto a quello spettante alle azioni ordinarie;</p> <p>d) l'eventuale rimanenza sarà accantonata ad altre riserve ovvero riportata "a nuovo" in conformità alle deliberazioni assembleari.</p> | <p>risparmio non convertibili in circolazione all'epoca della messa in pagamento dei dividendi inerenti ciascuno dei quattro esercizi successivi, fermo restando il principio che il conguaglio abbia luogo in sede di riparto degli utili dell'esercizio immediatamente successivo, nei limiti dell'eccedenza riscontrabile dopo aver distribuito il dividendo privilegiato relativo a tale esercizio e così via fino all'esaurimento del credito nell'arco del quadriennio, trascorso il quale il diritto al conguaglio verrà meno per l'ammontare non corrisposto; ove nel quadriennio insorgano ulteriori crediti per la medesima causale, ciascun credito sarà soddisfatto secondo la cronologia dell'insorgenza;</p> <p>b) gli utili che residuano dopo aver soddisfatto le spettanze delle azioni di risparmio di cui sub a), ove l'assemblea ne deliberi la distribuzione, saranno ripartiti fra tutte le azioni costituenti il capitale sociale, in modo tale che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo unitario che, tenuto conto anche di quanto previsto sub a), sia complessivamente superiore del 20% rispetto a quello spettante alle azioni ordinarie;</p> <p>c) l'eventuale rimanenza sarà accantonata <i>ad ulteriore incremento della stessa riserva statutaria, ovvero accantonata</i> ad altre riserve, <i>ovvero destinata a contribuzioni per scopi socio-culturali</i>, ovvero riportata "a nuovo", in conformità alle deliberazioni assembleari.</p> |
|---|---|

Viene eliminata la quota di utile da ripartire al Consiglio per effetto delle modifiche al meccanismo di determinazione dei compensi agli amministratori di cui all'art. 21, prevedendo inoltre che, prima delle ulteriori distribuzioni, possa valutarsi l'opportunità di destinare alla riserva statutaria una quota anche superiore al 10% dell'utile netto; l'integrazione all'ultimo alinea è funzionale a formalizzare una prassi in base alla quale l'utile residuo dopo il dividendo viene di norma accantonato ad incremento della stessa riserva statutaria. La precisazione pare opportuna anche per distinguere la parte disponibile della suddetta riserva, da quella indisponibile rappresentata dal 10% sull'utile netto. *Infine si prevede che l'Assemblea possa deliberare di destinare, in tutto o in parte, l'eventuale residuo a favore di iniziative sociali, culturali, umanitarie, beneficenza, ecc., secondo quanto proposto dal Consiglio.*

* * * * *

Si evidenzia che lo statuto proposto non modifica elementi propri del contratto sociale né diritti individuali dei soci; tuttavia, si ritiene opportuno, secondo la prassi notarile, porre in separata votazione la proposta di integrazione dell'art. 2 - Oggetto Sociale, ancorché non siano ravvisabili le condizioni per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c., poiché la modifica proposta non "*consente un cambiamento significativo dell'attività della società*".

Pertanto, il Consiglio sottopone all'approvazione assembleare le seguenti due proposte di deliberazione:

1^ deliberazione

"L'Assemblea Straordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

a) di approvare l'integrazione dell'art. 2 dello statuto sociale (Oggetto Sociale), secondo lo schema proposto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, per cui l'articolo stesso risulterà così formulato:

"La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può svolgere, anche tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e di investimento consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, munendosi, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni.

Nell'ambito delle operazioni strumentali e connesse all'oggetto sociale, la società può, tra l'altro, procedere all'acquisto, vendita, permuta, usufrutto, locazione, concessione in uso, sfruttamento ed utilizzo di beni mobili ed immobili di ogni specie, compresi quelli soggetti ad iscrizione in pubblici registri.

La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario "Banco di Desio e della Brianza" (o, in breve, "Gruppo Banco Desio") ai sensi dell'art. 61, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.";

b) di incaricare il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta, di apportare alla presente deliberazione le modifiche o integrazioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità di Vigilanza o che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese."

2^ deliberazione

"L'Assemblea Straordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- a) di approvare le modificazioni ed integrazioni agli articoli 10, 11, 19, 20, 21, 24, 25, 31 dello statuto sociale, secondo lo schema proposto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e allegato al verbale sotto la lettera
- b) di incaricare il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta, di apportare alla presente deliberazione le modifiche o integrazioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità di Vigilanza o che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese."

Lo statuto aggiornato a seguito delle deliberazioni assunte sarà allegato al verbale sotto la lettera, agli effetti dell'art. 2436 c.c.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

Incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 155 e ss. del D.Lgs. n. 58/1998; deliberazioni conseguenti

Con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005, scade il mandato triennale alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la revisione contabile ai sensi di legge, conferito dall'Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2003.

Peraltro, l'art. 159 del T.U.F. come modificato dalla c.d. "Legge sul Risparmio", ha esteso il termine di durata degli incarichi di revisione contabile da tre a sei esercizi; secondo le interpretazioni fornite dalla Consob con Com. N. 602586 del 23 marzo 2006, le società possono optare anche per la proroga dell'incarico triennale in scadenza, per portarlo ad una durata complessiva di sei esercizi.

Il Consiglio di Amministrazione, supportato dal Comitato Controlli Interni, dopo aver valutato n. 4 proposte professionali pervenute da primarie società di revisione, ha deliberato di avvalersi dell'opzione suddetta, sottoponendo all'Assemblea la proposta di proroga dell'incarico formulata dalla PricewaterhouseCoopers S.p.A., le cui condizioni sono riassunte nella bozza di deliberazione come di seguito esposta.

Tenuto conto della normativa primaria e secondaria in materia, il Consiglio sottopone all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e del parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 155 e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998,

delibera:

- a) di prorogare alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. anche per gli esercizi 2006, 2007, 2008, l'incarico:
- per la revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di Gruppo;
 - per la revisione della relazione semestrale consolidata.
 - per la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- b) di riconoscere alla stessa società di revisione un corrispettivo annuo determinato in complessivi Euro **114.000,00** corrispondenti a n. 1.300 ore di lavoro stimate per gli incarichi conferiti **per ciascun esercizio**, così suddivisi:

- Euro **64.000,00** corrispondente a n. 740 ore di lavoro stimate per la revisione del bilancio di esercizio;
- Euro **10.000,00** corrispondente a n. 120 ore di lavoro stimate per la revisione del bilancio consolidato di Gruppo;
- Euro **24.000,00** corrispondente a n. 240 ore di lavoro stimate per la revisione limitata della relazione semestrale.
- Euro **16.000,00** corrispondente a n. 200 ore di lavoro stimate per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

Dai suddetti corrispettivi sono escluse le spese vive e di segreteria, il contributo di vigilanza a favore della Consob e l'IVA.

Inoltre, come raccomandato dalla Consob, le parti si comunicheranno tempestivamente e vicendevolmente il verificarsi di cambiamenti strutturali significativi, situazioni eccezionali o imprevedibili al fine di verificare la eventuale necessità di variare tempi e corrispettivi del lavoro.

- c) di incaricare il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale, in via disgiunta, di compiere tutti gli atti necessari al perfezionamento dell'incarico, nonché di assolvere ogni adempimento correlato."

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

Attribuzione dei compensi agli amministratori per gli esercizi 2006 e 2007, subordinatamente all'efficacia delle modifiche statutarie di cui alla parte straordinaria.

Subordinatamente all'approvazione delle modificazioni statutarie all'ordine del giorno in parte straordinaria, l'Assemblea è invitata a deliberare sui compensi spettanti agli Amministratori per gli esercizi 2006 e 2007, secondo i criteri stabiliti dall'art. 21 dello statuto sociale, come proposto.

In particolare, l'art. 21 dello statuto sociale nel testo proposto, prevede che l'Assemblea determini un compenso annuo complessivo, che il Consiglio ripartirà tra i propri membri diversi dal Presidente, dal Vice Presidente e dall'Amministratore Delegato; la remunerazione di questi ultimi, quali Amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo statuto, sarà determinata in autonomia dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, in conformità all'art. 2389 c.c.

Resta inteso che la delibera assembleare è subordinata alla preventiva approvazione delle modificazioni statutarie proposte e alla loro efficacia ai sensi di legge; per tale motivo l'attribuzione da parte dell'Assemblea dei suddetti compensi sarà sottoposta alla condizione sospensiva dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese del verbale di approvazione delle modificazioni statutarie da parte dell'assemblea straordinaria.

Va tenuto conto, al riguardo, del termine di 60 giorni (dal ricevimento del verbale assembleare) riservato alla Banca d'Italia per il rilascio del provvedimento di accertamento in merito alle modificazioni statutarie; in ogni caso il compenso annuo determinato dall'Assemblea sarà valido per l'intero esercizio 2006, poiché sostituirà integralmente il riparto dell'utile di esercizio previsto dall'attuale art. 31 dello statuto.

L'Assemblea è invitata a formulare proposte e a deliberare.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile; deliberazioni conseguenti.

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005, scade l'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie (ordinarie e di risparmio per un importo massimo di Euro 4.000.000,00), deliberata dall'assemblea del 29 aprile 2005.

Le nuove disposizioni introdotte dalla normativa sugli abusi di mercato hanno posto alcune limitazioni nella misura in cui prevedono l'esenzione, in via presuntiva, dai reati di manipolazione dei mercati, per programmi di acquisto di azioni proprie che siano al servizio di riduzioni del capitale sociale o di piani di *stock options* e che rispettino specifiche condizioni operative e di trasparenza.

Anche al di fuori di questi casi, gli acquisti di azioni proprie non sono di per sé sanzionabili, purché le operazioni vengano attuate nel rispetto dei divieti di manipolazione del mercato e delle prassi di mercato ammesse dalle Autorità competenti.

Tutto ciò premesso, il Consiglio ha ritenuto opportuno richiedere all'Assemblea il rinnovo dell'autorizzazione per l'acquisto e la vendita di azioni per un ammontare massimo raddoppiato, al fine di disporre di uno strumento idoneo, ove strettamente necessario, a consentire interventi sul mercato a sostegno della liquidità del titolo; tuttavia, l'autorizzazione sarà subordinata al vincolo di adottare le modalità operative necessarie ed opportune, tali da non esporre il Banco a pur teorici rischi di contestazione per abusi di mercato.

Tenuto conto della normativa primaria e secondaria in materia, il Consiglio sottopone all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e segnatamente dell'opportunità di disporre di uno strumento idoneo a consentire, ove strettamente necessario, interventi sul mercato azionario finalizzati al sostegno della liquidità delle azioni emesse dal Banco, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile

delibera

- a) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto di azioni proprie, sia ordinarie che di risparmio n.c. del valore nominale di Euro 0,52 l'una, per un importo massimo di **Euro 8.000.000,00**, stabilendo che:

- l'autorizzazione agli acquisti, che potranno avvenire in una o più soluzioni, avrà durata sino all'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio al 31 dicembre 2006 e comunque non superiore a diciotto mesi a decorrere dalla data della delibera assembleare;
 - il numero massimo delle azioni ordinarie e di risparmio acquistabili è stabilito nel limite prescritto dall'art. 2357, comma 3 c.c., ossia il 10% del capitale sociale;
 - il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a trasferire ad apposita riserva disponibile, l'importo di **Euro 8.000.000,00** da prelevare dalle riserve statutarie accantonate in eccedenza rispetto a quanto disposto dalla legge e dallo statuto (incluso il fondo esistente pari ad Euro 4.000.000,00);
 - le eventuali operazioni di acquisto, sia per le azioni ordinarie che per le azioni di risparmio n.c., potranno essere effettuate ad un prezzo non inferiore del 20% e non superiore del 20% della media dei prezzi di riferimento, registrati nel mercato ufficiale nelle cinque sedute precedenti ad ogni singola operazione, nel presupposto che in tale intervallo di valori gli acquisti siano funzionali all'interesse della società;
 - l'acquisto delle azioni dovrà essere effettuato esclusivamente sul mercato secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.
- b) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a procedere, esclusivamente tramite il mercato gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., alla vendita di tutte o parte delle azioni proprie eventualmente detenute, senza limiti di tempo, ai prezzi correnti di Borsa e, in ogni caso, a prezzi non inferiori alla media dei prezzi di carico delle azioni stesse.
- c) di incaricare il Consiglio di Amministrazione di adottare, assumendo le opportune deliberazioni, tutti i provvedimenti necessari per consentire l'operatività a cura di determinati Organi/Soggetti delegati e nel contempo adottare modalità operative che garantiscano il rispetto delle vigenti disposizioni sui divieti di abuso e manipolazione dei mercati, nonché di assicurare il compimento degli adempimenti informativi prescritti."

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: A. Gavazzi